



ALBO 227 3066

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI

(aggiornato ai sensi delle ll.rr. nr. 18/95, nr. 2/96, nr. 28/99 e del Decreto dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 12 dicembre 2016 di recepimento dell'intesa 05/07/2012 della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, nr. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D. Lgvo 26 marzo 2010, nr. 59, e dei Documenti unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016)

Adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 08 MAR 2017

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	Pag.4
Art. 2 – Definizione di Mercato.....	Pag.4
Art. 3 – Individuazione dell'Area destinata a mercato.....	Pag.4

CAPO II SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

Art. 4 – Suddivisione dell'Area di Mercato.....	Pag.5
Art. 5 – Riserve di aree ai coltivatori diretti, mezzadri e artigiani.....	Pag.5

CAPO III DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA

Art. 6 – Delimitazione dei posteggi.....	Pag.5
Art. 7 – Calendario annuale - Orario di vendita.....	Pag.5
Art. 8 – Spostamento della giornata del Mercato.....	Pag.6
Art. 9 – Trasferimento del mercato – Pubblicità.....	Pag.6

CAPO IV CONCESSIONE DEI POSTEGGI – TASSA DI POSTEGGIO

Art. 10 – Bando di assegnazione.....	Pag.6
Art. 11 – Criteri per la formazione della graduatoria ai fini della concessione del Posteggio.....	Pag.7
Art. 12 – Requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione.....	Pag.8
Art. 13 – Presentazione e contenuto della domanda di concessione di posteggio.....	Pag.8
Art. 14 – Assegnazione dei posteggi.....	Pag.8
Art. 15 – Durata della concessione di posteggio.....	Pag.8
Art. 16 – Trasferimento della concessione di posteggio.....	Pag.9
Art. 17 – Validità della graduatoria.....	Pag.9
Art. 18 – Subingresso nella concessione del posteggio.....	Pag.9
Art. 19 – Titorità e uso del posteggio.....	Pag.10
Art. 20 – Conservazione del posteggio.....	Pag.10
Art. 21 – Decadenza della concessione.....	Pag.10
Art. 22 – Tassa o canone del posteggio.....	Pag.11

CAPO V DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 23 – Affissione del documento identificativo.....	Pag.11
Art. 24 – Sostituzione con rappresentante.....	Pag.11
Art. 25 – Caratteristiche e sistemazione delle attrezzature di vendita.....	Pag.12
Art. 26 – Controllo Igienico-Sanitario.....	Pag.12
Art. 27 – Pubblicità dei prezzi.....	Pag.13

Art. 28 – Divieto di pubblicità.....	Pag.13
Art. 29 – Obblighi del titolare del posteggio.....	Pag.13
Art. 30 – Posteggi non occupati.....	Pag. 13
Art. 31 – Limiti al commercio itinerante.....	Pag.14

CAPO VI COMMISSIONE DI MERCATO

Art. 32 – Commissione di mercato.....	Pag.14
Art. 33 – Funzionamento della Commissione.....	Pag.14
Art. 34 – Altri compiti della Commissione.....	Pag.15

CAPO VII SANZIONI

Art. 35 – Sanzioni.....	Pag.15
Art. 36 – Diffida scritta.....	Pag.15
Art. 37 – Sospensione della concessione del posteggio.....	Pag.15
Art. 38 – Revoca della concessione del posteggio.....	Pag.16

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Pubblicità del Regolamento.....	Pag.16
Art. 40 – Notificazione del Regolamento.....	Pag. 16
Art. 42 – Entrata in vigore.....	Pag.16

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

E' istituito nel Comune di Mirabella Imbaccari il **MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'**, di seguito denominato "Mercato", la cui area viene individuata nel successivo art. 3.

Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento, di organizzazione e gestione del mercato su area pubblica tipo "B" di cui alle ll.rr. nr. 18/95, nr. 2/96 e nr. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di quanto contenuto nel Decreto L.gvo 26 marzo 2010, nr. 59 - Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno.

L'esercizio delle attività nell'ambito del Mercato è disciplinato dalle leggi sopra citate e dalle disposizioni del presente Regolamento, nonché dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Nell'esercizio delle attività nel Mercato è consentito trattare i prodotti alimentari – fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria – e prodotti non alimentari. Resta salvo il divieto di cui all'art. 30, comma 5 della legge 31 marzo 1998, nr. 114 di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI MERCATO

Per area di mercato si intende la superficie opportunamente individuata e definita al successivo art.3, istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, chiusa al traffico veicolare con sosta vietata ai veicoli limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato e creata per lo svolgimento dell'attività di chi esercita il commercio su aree pubbliche e per i produttori agricoli.

All'interno del Mercato dovrà essere collocato un tabellone delle dimensioni di cm 70 x cm 100 da utilizzare per eventuali comunicazioni ed avvisi.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

L'area destinata a mercato viene individuata come da seguente prospetto:

➤ **LATO NORD - Via Cagno** – tratto compreso tra la via De Gasperi e la Via Buccheri

Via Buccheri ;

➤ **LATO SUD - Via Turati** – tratto compreso tra la Via De Gasperi e la Via Bologna;

➤ **LATO EST - Via De Gasperi** - tutta, avendo cura di mantenere libero l'intero spazio antistante l'ingresso del Museo del Tombolo

ed ha una superficie di vendita complessiva di mq. 2.104, individuata nell'allegata planimetria (Allegato A) nella quale è riportata l'ubicazione, la delimitazione, le dimensioni con relativa numerazione progressiva di ciascun posteggio.

CAPO II SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

Art. 4 – SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

SETTORE	NR. POSTEGGI
ALIMENTARE	08 POSTEGGI di cui 1 somministrazione alimenti e bevande a carattere stagionale
ORTOFRUTTA PRODOTTI ITTICI	E 13 POSTEGGI di cui 08 produttori agricoli e 1 prodotti ittici
NON ALIMENTARE	39 POSTEGGI di cui 1 artigiani

TOTALE POSTEGGI: 60 come meglio evidenziato nell'Allegato A.

Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore richiesto.

Art. 5 – RISERVE DI AREE AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E ARTIGIANI

Il 6% dell'intera area adibita a mercato sarà riservata:

- a) In quanto all'85% ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui alla legge 09/02/1963, nr. 59 e D. Lgvo nr. 228 del 18/05/2001, all'oggetto "orientamento e modernizzazione del settore, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, nr. 57".
- b) In quanto al rimanente 15% agli artigiani di cui alla legge 08/08/1985, nr. 443 recante "Legge quadro per l'artigianato".

CAPO III DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA

Art. 6 – DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di ciascun settore di mercato di cui al precedente art. 4 sono delimitati con le dimensioni contenute nella planimetria (Allegato A) nella quale sono indicati per ogni posteggio numero ed ampiezza.

Gli spazi sono intervallati tra loro da un passaggio di mt. 0,50, salvo nei casi di comprovata esigenza organizzativa le cui dimensioni sono indicate nella planimetria (All. A), con assoluto divieto di occupare tali interspazi, anche se temporaneamente.

Art. 7 – CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA.

Il mercato osserverà il calendario annuale e l'orario di vendita di cui al seguente prospetto:

PERIODO		GIORNI FISSATI PER IL MERCATO	ORARIO DI VENDITA	
Dal	Al		Dalle ore	Alle ore
1°- Gen	31-dic	Tutti i Venerdì feriali. Qualora il venerdì ricade in giornata festiva, su indicazione della Commissione di mercato, lo stesso si svolgerà il LUNEDI immediatamente precedente il venerdì festivo.	8.00	14.00

I titolari di posteggio, debbono occupare il proprio posteggio, nel periodo estivo (corrispondente all'ora legale), 30 minuti prima dell'inizio della vendita che è fissata alle ore 08:00, nel periodo di vigenza dell'ora solare il posteggio dovrà essere occupato entro e non oltre le ore 08:00 e, in caso di ritardo, il posteggio sarà assegnato ai soggetti iscritti nella graduatoria valida per l'anno in corso e ad eventuali "spuntisti", come indicato nel successivo art. 30.

Entro 1 ora dal termine delle operazioni commerciali, i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto.

Art. 8 – SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DEL MERCATO

Lo spostamento della giornata di mercato è deliberata dal Consiglio Comunale su conforme parere della Commissione di mercato, sentite le organizzazioni interessate, mediante provvedimento che modifica l'atto istitutivo del mercato stesso ed il calendario di cui al precedente art. 7.

Dello spostamento dovrà darsi idonea pubblicità mediante appositi avvisi affissi all'interno del mercato per almeno due settimane precedenti lo spostamento.

Una copia del provvedimento dovrà essere affissa nel tabellone di cui al precedente art. 2.

Art. 9 – TRASFERIMENTO DEL MERCATO – PUBBLICITA'

Il trasferimento del mercato può essere disposto dal Consiglio Comunale unicamente con atto modificativo del provvedimento istitutivo dello stesso, da adottare sentita la Commissione di mercato.

Del trasferimento dovrà darsi idonea pubblicità secondo le modalità del precedente art. 8.

In ogni caso restano assegnate ai titolari le concessioni al posteggio ancora in corso di validità fino alla data di scadenza.

CAPO IV CONCESSIONE DEI POSTEGGI – TASSA DI POSTEGGIO

Art. 10 – BANDO DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei posteggi ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio online del Comune e nei consueti luoghi di affissione, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria.

In esecuzione del **Decreto dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 12 dicembre 2016 di recepimento dell'intesa 05/07/2012 della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, nr. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D. Lgvo 26 marzo 2010, nr. 59, e dei Documenti unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016**, il bando di selezione per l'assegnazione dei posteggi dovrà contenere i seguenti criteri di priorità, da applicare nei casi di pluralità di domande concorrenti:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b) la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva, nonché la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

Il bando dovrà contenere, altresì:

- a) gli elementi di identificazione del mercato;

- b) le suddivisioni dell'area di mercato in settori merceologici omogenei;
- c) il numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
- d) i criteri per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 11;
- e) il termine entro il quale presentare le domande.

Art. 11 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Per la formazione della graduatoria ai fini della concessione del posteggio in seguito alla scadenza di cui al successivo art. 15 dovrà tenersi conto dei criteri e dell'attribuzione del punteggio per ciascun requisito così come indicato nell'intesa della Conferenza Unificata recepita con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 12 dicembre 2016, di cui al precedente art. 10 e precisamente:

- a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa;
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni **punti 40**
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni **punti 50**
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni **punti 60**
- b) anzianità acquisita nel posteggio dal soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione **punti 40**
- c) presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, nonché la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali **punti 03**
- d) vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua **punti 05**
- e) impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela **punti 03**
- f) aspiranti che trattino generi merceologici di cui il Mercato risulti carente **punti 10**

Per quanto attiene la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi resisi disponibili, o di nuova istituzione, per l'attribuzione del punteggio, si applicano i criteri di cui sopra, ad esclusione del punto b), nonché quanto appresso indicato:

1. per ciascun anno, con un massimo di 8 assenze per ogni anno, calcolati con riferimento agli ultimi tre anni **punti 12**
2. per ciascuna presenza al mercato, tenendo conto dei criteri di cui al successivo art. 30, con riferimento agli ultimi tre anni **punti 0,25**
3. per operatori che negli ultimi dieci anni siano stati titolari di posteggio nel mercato settimanale di questo Comune **punti 05**

In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. In caso di parità precede colui che risiede in questo Comune e, al verificarsi di ulteriore parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione della domanda al protocollo.

Ai fini dell'applicazione del principio della reciprocità e per una efficiente cooperazione fra i paesi aderenti alla UE, qualora alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggio dovessero partecipare soggetti provenienti da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro avente la medesima finalità.

Ad ogni soggetto giuridico può essere accordata la titolarità di non più di **due** concessioni di posteggio per ogni settore merceologico del Mercato, così come stabilito dall'art. 7 dell'Intesa della Conferenza Unificata recepita dalla Regione Siciliana con Decreto Assessorato delle Attività Produttive del 12/12/2016, di cui sopra. Al verificarsi di tale circostanza, fermo restando quanto contenuto nell'art. 24 del presente Regolamento, il soggetto giuridico è tenuto ad indicare il nominativo del dipendente/socio/coadiutore familiare che lo gestisce nel rispetto della normativa che regola l'attività dei lavoratori, della normativa previdenziale e ogni altra normativa in materia.

Art. 12 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purchè in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D. L.gvo 26 marzo 2010, nr. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Le richieste per l'assegnazione del posteggio, complete di competente bollo, debbono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC all'indirizzo protocollo generale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it, utilizzando l'apposito modello, scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo <http://www.comune.mirabellaimbaccari.ct.it/> oppure tramite il portale telematico dello SUAP o direttamente presso l'Ufficio Commercio del Comune.

Le domande inviate oltre il termine previsto nell'apposito bando non potranno produrre alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

E' consentito produrre più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto come indicato nel precedente art. 11.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) codice fiscale e/o Partita IVA;
- c) numero e data di iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- d) indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- e) autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del Decreto L.gvo 26 marzo 2010, nr. 59 e successive modifiche ed integrazioni del titolare dell'impresa ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- f) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.gvo 196/2003;

Art. 14 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

In esecuzione della graduatoria formata con i criteri di cui al precedente art. 11, gli interessati saranno convocati, con almeno 7 gg. di preavviso, nell'Ufficio comunale preposto per la scelta e/o assegnazione del posteggio. Non aderendo alla richiesta nei termini prescritti, previo accertamento della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la mancata adesione, il posteggio del medesimo settore merceologico verrà assegnato al soggetto immediatamente successivo in graduatoria.

Non potrà procedersi all'assegnazione del posteggio a soggetti che, seppur in graduatoria, abbiano pendenze inerenti i pregressi pagamenti del canone di posteggio nel Mercato. Trascorso infruttuosamente il tempo assegnato per la regolarizzazione senza la prova dei versamenti a saldo dei relativi importi, ne conseguirà la decadenza dal beneficio e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Gli estremi della concessione rilasciata saranno annotati sull'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tipo "B".

Art. 15 – DURATA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli

investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché per una equa remunerazione dei capitali investiti, ha una durata di **anni 10**.

Alla scadenza della concessione di posteggio si procederà a formare nuova graduatoria con i criteri indicati all'art.11 conformemente alle modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Le concessioni di posteggio in atto, **tutte valide fino a luglio 2017**, la cui scadenza è prorogata al **31 dicembre 2018** per effetto dell'art. 6, comma 8 del Decreto Legge 244 del 30/12/2016, salvo mancata conversione in legge o eventuali ulteriori proroghe, saranno rinnovate con le procedure di cui agli artt. 10-11-12 -13 del presente regolamento.

Art. 16 – TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

I concessionari di posteggio, ai fini di miglioria o per altra causa e qualora interessati ad effettuare trasferimento in posteggio resosi libero oppure per mutuo scambio con altro operatore, possono presentare motivata richiesta per il trasferimento in altra posizione del medesimo settore merceologico di appartenenza.

La definizione di tale richiesta, ricorrendone i presupposti favorevoli e sempreché non risultino pendenze inerenti i pregressi pagamenti del previsto canone, potrà effettuarsi sentita la Commissione di mercato, con carattere di precedenza rispetto all'assegnazione ai soggetti presenti nella graduatoria, seguendo l'ordine di presentazione in caso di pluralità di domande al protocollo generale del Comune o tramite PEC all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it.

Le richieste di cui sopra, qualora a causa degli spostamenti dovesse essere pregiudicato il buon funzionamento del Mercato, non potranno essere accolte.

Per le motivazioni sopra riportate, al verificarsi della disponibilità di un posteggio, ne sarà data notizia ai titolari di concessione mediante avviso da affiggere nel tabellone di mercato e, qualora entro il termine di gg. 15 dall'avviso non dovessero pervenire richieste, saranno avviate le procedure per l'assegnazione del posteggio resosi libero mediante bando con le procedure indicate negli art. 10 e seguenti.

Qualora per motivi logistico-organizzativi o per sopraggiunte necessità dovesse essere eliminato un posteggio regolarmente assegnato, verrà concesso altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Art. 17 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria formata con i criteri di cui al precedente art. 11 ha validità annuale.

La graduatoria viene aggiornata entro il mese di dicembre di ciascun anno, previa regolare richiesta di inserimento e/o conferma degli operatori già inseriti. Avverso la graduatoria può essere presentato ricorso entro i 5 giorni successivi alla fine del periodo di pubblicazione, a mezzo raccomandata A.R. al Comune – piazza Vespri, nr. 1 – 95040 Mirabella Imbaccari o tramite PEC all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it.

Trascorso il tempo della pubblicazione e in assenza di ricorsi si procederà, entro il bimestre successivo, all'assegnazione degli eventuali posteggi vacanti, ciascuno per il proprio settore merceologico.

I posteggi che si dovessero rendere liberi per cessazione di attività o per altra causa, nell'arco dell'anno e prima dell'aggiornamento della graduatoria, saranno assegnati ai soggetti utilmente collocati nella medesima graduatoria.

Fatto salvo quanto indicato all'art. 15 relativamente alle concessioni in atto e prossime alla scadenza, per l'assegnazione dei posteggi resisi disponibili, si applicano le procedure previste agli artt. 10 – 11 -12- 13 del presente regolamento.

Art. 18 – SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Il subingresso nella concessione del posteggio è consentito sempre che sia provato il trasferimento della titolarità dell'azienda mediante atto *inter vivos*. Il trasferimento dell'azienda può avvenire

solamente in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio come stabilito dall'art. 2556 del Codice Civile.

L'operatore subentra nella concessione del posteggio, alla quale viene attribuita la stessa scadenza, con i medesimi titoli, mentre **non** comporta il trasferimento delle assenze maturate dal cedente.

Il subentrante decade da tale diritto qualora, entro 30 gg. dalla data dell'atto, non abbia dato comunicazione della propria intenzione di avvalersi della facoltà di subingresso nella concessione del posteggio e, al fine di ottenere la concessione del posteggio, dovranno inoltrare all'Ufficio Attività Produttive e Sportello Unico delle Imprese SCIA per subingresso allegando ad essa la documentazione che comprovi il trasferimento dell'azienda, entro i successivi gg. 45 dalla comunicazione.

Non potrà procedersi al subingresso qualora risulti che il cedente abbia pendenze inerenti i pregressi pagamenti del canone di posteggio nel Mercato e fino alla presentazione della prova dei versamenti a saldo dei relativi importi.

In caso di morte del concessionario del posteggio, gli eredi e gli aventi titolo per legge, previa SCIA per reintestazione entro un anno dalla data di morte del titolare, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, nr. 445 circa il possesso della qualità di erede.

Il cedente deve astenersi, per il periodo di **tre anni** dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta così come indicato nell'art. 2557 del codice civile.

Art. 19 – TITOLARITA' E USO DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è personale e non può essere data in uso parzialmente o temporaneamente, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale in tutto o in parte.

Art. 20 – CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

In caso di assenza determinata da malattia o da altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio a mezzo raccomandata A.R. al Comune – piazza Vespri, nr. 1 – 95040 Mirabella Imbaccari o tramite PEC all'indirizzo: protocollo generale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, la conservazione del posteggio nel periodo in cui tale produzione viene meno.

I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, per la sola giornata di riferimento, al produttore agricolo in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza.

Periodi di assenza continuativa prolungata e superiori a **mesi tre** possono essere consentiti, sentita la Commissione di mercato, solo in casi di gravi e comprovati motivi personali e per malattia certificata da un sanitario, anche in convenzione, del Servizio Sanitario Nazionale.

Il posteggio, inoltre, è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive e motivi sindacali).

Per il beneficio della conservazione del posteggio per motivi di ferie, non possono essere superate le 12 giornate di assenza dal Mercato, superate le quali verranno considerate *non giustificate* con conseguente decadenza dal diritto.

Art. 21 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

I casi di decadenza della concessione sono espressamente previsti dall'art. 14 della l.r. nr. 18/95 e dall'art. 14 del D. L.gvo nr. 114/1998 e precisamente con il verificarsi delle seguenti situazioni:

- a) la non assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere i rifiuti prodotti, in seguito al superamento di due infrazioni regolarmente e formalmente contestate;
- b) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per svolgere l'attività commerciale;
- c) mancato pagamento del canone di posteggio TOSAP;
- d) l'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare, salvo assenze per motivi di malattia, gravidanza o altre motivazioni riportate al precedente art. 20.

Art. 22 – TASSA O CANONE DEL POSTEGGIO

E' stabilito un canone di posteggio relativo ai servizi effettivamente resi dal Comune e riguardanti l'area del Mercato.

L'importo del canone per la concessione del suolo pubblico resta determinato sulla base delle vigenti normative statali e regionali e dall'art. 8 comma 10 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP (riduzione di categoria del 50%, art. 45, comma 5 del D. Lgvo nr. 507/1993 e riduzione di durata del 50%, art. 45, comma 8, per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente).

I titolari di concessione sono tenuti al pagamento del canone di posteggio a scadenza annuale con diritto alle riduzioni sopra indicate ed il pagamento deve avvenire in unica soluzione ovvero, qualora ne venisse fatta richiesta, in rate trimestrali nel numero massimo di tre il cui pagamento dovrà concludersi tassativamente entro il mese di novembre dell'anno di riferimento, pena la decadenza prevista al precedente art. 21.

Il canone di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte dei concessionari anche nei casi di assenza giustificata.

La riscossione del canone di posteggio relativo agli operatori "spuntisti" ha carattere giornaliero la cui quota forfettaria è stabilita dal Sindaco per competenza residuale.

Il canone di posteggio previsto avente carattere stagionale è pari al 50% del canone annuale per il posteggio assegnato.

In caso di accertamento di situazioni debitorie a carico dei componenti della Commissione di mercato, oltre ad essere applicata la normale procedura per la riscossione, per gli stessi verrà dichiarata la decadenza immediata della nomina.

CAPO V DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 23 – AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione del settore, nonché il numero distintivo del posteggio.

Inoltre, in qualsiasi momento l'operatore dovrà esibire, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, la copia della comunicazione al Sindaco nei casi di rappresentanza.

Art. 24 – SOSTITUZIONE CON RAPPRESENTANTE

Il posteggio è gestito direttamente dal titolare della concessione.

Il titolare della concessione può farsi coadiuvare dai propri familiari o da altra persona nel rispetto della legislazione vigente.

In caso di comprovata necessità, il titolare della concessione di posteggio può essere sostituito da un rappresentante ufficialmente delegato, previa comunicazione mediante raccomandata A.R.

indirizzata al Comune – Piazza Vespri, nr. 1 – Mirabella Imbaccari o a mezzo PEC all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it

e per un numero di giornate non superiori ai giorni di attività possibili nel corso di sei mesi.

I sostituti operano esclusivamente in nome e per conto del titolare della concessione del posteggio, senza acquisire diritti sulla concessione. Essi hanno l'obbligo di recare al seguito la copia dell'autorizzazione o la copia della SCIA nonché la dichiarazione del titolare specificante la delega affidata e di esibirla ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

Le attrezzature e le merci debbono essere quelle proprie dell'azienda titolare della concessione.

Art. 25 – CARATTERISTICHE E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita del prodotto, compreso il proprio automezzo di lavoro e, sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano. I banchi e le attrezzature debbono essere di tipo mobile e debbono essere tenute in ordine e nel rispetto del decoro.

La collocazione dei banchi deve rispettare l'allineamento sul fronte di vendita.

Le merci esposte debbono essere poste ad una altezza **non inferiore a 50 cm** dal suolo e non devono sporgere oltre il limite del posteggio contrassegnato.

Le attrezzature, i banchi di vendita, i mezzi di trasporto utilizzati per l'attività e le merci esposte debbono essere rigorosamente contenute all'interno della delimitazione dell'area assegnata ed in maniera tale da non arrecare disturbo o pericolo per le persone circolanti nel Mercato.

Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

L'eventuale copertura del banco a mezzo di attrezzature ombreggianti debbono essere collocate ad un'altezza non inferiore a **metri 2,10** dal suolo ed in maniera da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o insidia per le persone e da non precludere la visuale degli altri banchi.

E' sempre vietata, seppur semplice esposizione, della merce fuori dall'area di posteggio assegnata e che penda sullo spazio destinato al passaggio delle persone ad altezza tale da costituirne disturbo.

Nei casi di ammodernamento delle attrezzature di vendita con utilizzazione di automarket o mezzi attrezzati aventi dimensioni superiori a quelle del posteggio assegnato, è necessaria **apposita e preventiva istanza** da parte dei titolari della concessione al fine di ottenere l'aumento delle dimensioni del posteggio oppure la sostituzione con altro posteggio di dimensioni adeguate. Nell'impossibilità di poter soddisfare tali richieste non sarà possibile consentire l'utilizzazione delle nuove attrezzature, salvo nei casi di scambio di posteggio con altro operatore dello stesso settore merceologico con le modalità di cui al precedente art. 16.

Art. 26 – CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

Sul medesimo banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci ed agli alimenti confezionati.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione dalle contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle normative statali e regionali in materia anche per quanto attiene le caratteristiche dei mezzi utilizzati.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo ai mezzi e le attrezzature dotate di autonoma capacità di conservazione dei prodotti e che siano dichiarati idonei dal competente ufficio sanitario provinciale.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, esercitate mediante uso del posteggio è consentito solamente nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di idoneità sopra indicate.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nel medesimo posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati alimenti e bevande o in aree ad esso contigue. Esso può essere consentito nel rispetto delle vigenti norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

In ogni caso, tutta l'attività di vendita è soggetta alle norme di carattere igienico-sanitario vigenti ed alle connesse prescrizioni e limitazioni temporanee o permanenti dell'Autorità sanitaria competente anche al fine di rendere sempre possibile e concretamente attuabile l'esercizio di vigilanza.

Art. 27 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita, debbono indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altre modalità idonee allo scopo, come previsto dall'art. 15 della l.r. 28/99.

Il venditore non può in nessun caso, rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.

Art. 28 – DIVIETO DI PUBBLICITA'

Nell'ambito del mercato sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazioni di qualsiasi tipo.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Art. 29 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

Il titolare della concessione del posteggio, oltre a quanto già prescritto nel presente regolamento, ha i seguenti obblighi

- rimosso il banco di vendita e ricaricata merce ed attrezzatura, provvedere alla immediata pulizia dello spazio occupato, alla raccolta dei rifiuti ed al loro conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal servizio di raccolta o, in mancanza di questi, raggruppati per categoria di rifiuto (carta, plastica, organico, ecc...) e lasciati nel posteggio di propria occupazione;
- non eseguire allacciamenti ad impianti di rete (elettrica, idrica, fognaria) non espressamente autorizzati;
- non compiere alcun atto lesivo dell'ordine e della sicurezza pubblica, del decoro del mercato o che possa recare turbamento al buon funzionamento del Mercato;
- evitare la caduta sul piano stradale di residui oleosi derivati da prodotti alimentari o dagli automezzi al fine di evitarne l'insudiciamento;
- non impiantare chiodi né legare corde, funi o altro ad alberi o pali esistenti nel posteggio né di danneggiare o deteriorare eventuali attrezzature del Mercato o di arredo urbano;
- occupare solo ed esclusivamente lo spazio dato loro in concessione;
- provvedere in via diretta ed esclusiva al risarcimento al Comune o ai frequentatori del Mercato di eventuali danni causati da loro stessi con le attrezzature o automezzi di loro pertinenza;
- agevolare l'eventuale transito di mezzi di emergenza, soccorso o di pronto intervento;
- agevolare il transito con automezzo a qualsiasi altro operatore che, eccezionalmente, per giustificata, urgente e improcrastinabile motivazione, debba abbandonare il posteggio in anticipo rispetto all'orario stabilito.

Art. 30 – POSTEGGI NON OCCUPATI

Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune.

A tal uopo, è istituito il registro delle presenze al Mercato ove verranno annotate tutte le assenze dei titolari di concessione di posteggio e le presenze degli operatori "spuntisti". Tale registro è tenuto dalla Polizia Locale quale Organo di vigilanza al Mercato le cui annotazioni di assenza e presenza di partecipanti alla spunta saranno comunicate settimanalmente al competente Ufficio Commercio del Comune.

A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Art. 31 – LIMITI AL COMMERCIO ITINERANTE

E' vietato durante l'orario di vendita del mercato, effettuare, nel raggio di **mt. 100** dal limite del mercato, qualsiasi forma di commercio in forma itinerante.

Con apposita ordinanza motivata, il Sindaco stabilisce, all'inizio di ogni anno o quando ne sopravviene la necessità, su conforme parere della Commissione di mercato, le zone del territorio comunale in cui è vietato o limitato l'esercizio del commercio itinerante.

CAPO VI COMMISSIONE DI MERCATO

Art. 32 – COMMISSIONE DI MERCATO

Ai sensi dell'art. 8-ter della l.r. nr.18/1995 è istituita la Commissione di mercato.

La Commissione è così composta:

- 4 rappresentanti dei concessionari, eletti dagli operatori che ivi esercitano la loro attività sulla base di una lista unica, liberamente può candidarsi ciascun operatore dello stesso mercato;
- 1 rappresentante del commercio in sede fissa che svolge l'attività nel Comune di Mirabella Imbaccari, eletto con la stessa modalità degli operatori del mercato.
- La richiesta della candidatura avverrà attraverso avviso pubblico. Qualora non dovessero pervenire richieste di candidatura, sarà cura delle organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche e in sede fissa, a segnalare un sufficiente numero di nominativi da candidare.
- Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente in una giornata di svolgimento del mercato e presso la sede dello stesso.
- L'ufficio competente a curare gli adempimenti previsti per lo svolgimento delle elezioni è l'Ufficio Commercio, coadiuvato dalla P.M.
- Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 09:00 e termineranno alle ore 13:00 dello stesso giorno. Lo spoglio delle schede avverrà in presenza degli operatori che volessero assistervi, subito dopo la chiusura della votazione. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
- Alla Commissione è attribuita la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del Mercato.
- Tutte le decisioni della Commissione dovranno essere verbalizzate.

Art. 33 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione di mercato rimane in carica per **anni due**.

In relazione alla natura prevalentemente consultiva della Commissione, la stessa svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti; le relative decisioni dovranno risultare da verbali redatti dal funzionario comunale responsabile dell'Ufficio Commercio che assumerà le funzioni di segretario e, in sua assenza, da un membro della Commissione designato dalla stessa.

Alla prima seduta sarà nominato il presidente seguendo l'ordine della maggiore età tra i cinque componenti eletti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

L'astensione al voto equivale a voto contrario.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nei casi in cui debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione mentre nei casi di natura ordinaria la convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di argomenti di estrema urgenza la convocazione può essere inviata per via telematica 48 ore prima della data di riunione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

Art. 34 – ALTRI COMPITI DELLA COMMISSIONE

Oltre a quanto indicato al precedente art. 32, la Commissione di mercato:

- a) collabora con gli organi di vigilanza preposti per il controllo del buon andamento del mercato;
- b) esprime parere consultivo al Consiglio Comunale per il trasferimento del mercato;
- c) comunica informativa scritta al Sindaco per la revoca della concessione del posteggio nelle ipotesi previste dal successivo art. 39.

CAPO VII SANZIONI

Art. 35 – SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 22 dicembre 1999, nr. 28, dalle leggi nazionali e dai regolamenti vigenti in tema di commercio, i concessionari di posteggio incorrono:

- a) nella diffida scritta;
- b) nella sospensione della concessione del posteggio;
- c) nella revoca della concessione del posteggio.

Le sanzioni sono inflitte, sentito il parere della Commissione di mercato, con provvedimento motivato e notificato agli interessati.

Art. 36 – DIFFIDA SCRITTA

La diffida scritta viene inflitta per lievi infrazioni alle norme del presente regolamento non espressamente previste per l'applicazione della sospensione o della revoca di cui ai successivi artt. 37 e 38.

Art. 37 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La sospensione della concessione del posteggio sarà inflitta:

- a) per recidiva nelle infrazioni comportanti diffida scritta di cui al precedente Art. 36;
- b) per mancata osservanza delle norme relative alle indicazioni dei prezzi o per irregolarità negli strumenti di misura e di peso;
- c) per mancata osservanza delle norme igieniche;
- d) per vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione amministrativa;

- e) per vendita di prodotti alimentari avariati;
- f) per turbamento dell'ordine nel mercato.

La sospensione della concessione del posteggio non potrà essere superiore a nr. 4 giornate di mercato.

Art. 38 – REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio sarà revocata per il **mancato pagamento della TOSAP** entro i termini previsti.

Inoltre, la concessione del posteggio sarà revocata, sentita la Commissione di mercato, nei seguenti casi:

- 1) per assenze ingiustificate dal mercato per tre mercati consecutivi o per sei assenze ingiustificate, anche saltuarie, nell'arco di sei mesi;
- 2) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- 3) per recidiva, nonostante diffida scritta rivolta su proposta della Commissione di mercato, in gravi infrazioni alle leggi ed ai regolamenti applicabili al mercato, nonché alle infrazioni comportanti la sospensione della concessione;
- 4) per frode in commercio o alterazioni di pesi e misure;
- 5) per motivi di pubblico interesse e di utilità pubblica;
- 6) per mancata occupazione, non giustificata, del posteggio assegnato entro il 15° giorno dalla comunicazione della concessione.

I commercianti cui è stata revocata la concessione del posteggio del mercato sono esclusi per un anno da ogni analoga concessione.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento entrerà in vigore dopo la prescritta pubblicazione all'albo pretorio online tenendo conto della normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento rimarrà a disposizione del pubblico presso il sito istituzionale del Comune di Mirabella Imbaccari perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà tenuta a disposizione degli interessati presso l'ufficio commercio comunale.

Art. 40 – NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento appena divenuto esecutivo sarà notificato:

- All'Assessorato Regionale delle Attività Produttive;
- Ai componenti della Commissione di mercato;
- Al Comando della Polizia Locale.
- Alle locali associazioni sindacali di categoria;

Art. 41 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ultimate le procedure di pubblicazione previste nella normativa nazionale e regionale.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento Comunale per la gestione del mercato settimanale del venerdì approvato con delibera C.C. nr. 260 del 20/12/1990, aggiornato e modificato con deliberazione C.C. nr. 43 del 30/09/2003 e deliberazione C.C. nr. 60 del 29/12/2010 e ogni altra norma regolamentare in contrasto o incompatibile con il presente.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche e sulle norme sanitarie.